

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

Regolamento per il riconoscimento della qualifica ed il coordinamento delle Guardie Giurate Volontarie

Art. 1

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica al procedimento amministrativo, teso all'ottenimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., di cui all'art. 163, comma 3° lett. a) e b) del D.Lgs. 31.02.1998 n. 112 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 11.02.1992 n. 157 e della L.R.T 12.01.1994 n. 3, dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. 08.10.1931 n. 1604, e della L.R. T. 03.01.2005 n. 7.
2. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. viene rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza dei presupposti di legittimità e delle condizioni tecniche ed effettui valutazioni e accertamenti comprendenti anche l'opportunità a rilasciare il provvedimento finale.
3. Il presente regolamento inoltre stabilisce le modalità di coordinamento dell'attività delle GG.GG.VV. svolto dal Corpo di Polizia Provinciale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L.R.T 25.11.2019 n. 70.

TITOLO I

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA A G.G.V.

Art. 2

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI G.G.V.

1. La qualifica di G.G.V. in materia venatoria (G.G.V.V.) può essere concessa a coloro che siano in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Toscana a seguito del superamento di un esame, ai sensi dell'art. 27, comma 4°, della L. 11.02.1992 n. 157 e dell'art. 52 della L.R.T 12.01.1994 n. 3.
2. La qualifica di G.G.V. in materia ittica ai fini della vigilanza sulla pesca nelle acque interne (G.G.V.I.) può essere rilasciata a coloro che siano in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 20 bis della L.R.T. 03.01.2005 n. 7.
3. Possono ottenere la qualifica di G.G.V. senza la necessità di sostenere l'esame di cui ai punti precedenti:
 - a) coloro che alla data di entrata in vigore della L. 11.02.1992 n. 157 rivestivano la qualifica di G.G.V.V. ed hanno partecipato, con frequenza obbligatoria per almeno 2/3 dei giorni previsti, ad un corso di aggiornamento ai sensi dell'art. 52 comma 7 della L.R.T. 12.01.1994 n. 3, purché non vi sia stata soluzione di continuità nel possesso della qualifica;

- b) coloro che alla data di entrata in vigore della L.R.T. 59/2017 erano in possesso della qualifica di G.G.V.I. ed hanno partecipato, con frequenza obbligatoria per almeno i 2/3 dei giorni previsti, ad un corso previsto dall'art. 20 bis comma 5 della L.R.T. 03.01.2005 n. 7, purché non vi sia stata soluzione di continuità nel possesso della qualifica;
 - c) coloro che hanno prestato servizio per non meno di tre anni nella Polizia Provinciale o nei Carabinieri Forestale. Qualora siano intervenute modifiche rilevanti alle leggi che regolano l'attività venatoria e/o la pesca sportiva, la Provincia si riserva la facoltà di subordinare il rilascio del riconoscimento della qualifica di G.G.V. alla preventiva frequenza del corso di aggiornamento previsto dall'art. 52 comma 5 della L.R.T. 12.01.1994 n. 3, per il riconoscimento venatorio e dall'art. 20 bis comma 5 della L.R.T. 03.01.2005 n. 7 per il riconoscimento ittico.
4. Il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento deve:
- a) essere cittadino italiano o di uno stato della Comunità Europea purché residente e/o domiciliato in Italia, ed in possesso della conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
 - b) avere raggiunto la maggiore età;
 - c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - d) non avere procedimenti penali in corso e non aver riportato condanne penali, né aver fatto richiesta di oblazione o patteggiamento per delitti (salva riabilitazione);
 - e) non avere procedimenti penali in corso e non aver riportato condanne penali, né aver fatto richiesta di oblazione o patteggiamento per contravvenzioni relative a leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca e la salvaguardia dell'ambiente (salva riabilitazione);
 - f) non aver commesso violazioni di carattere amministrativo soggette a recidiva durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca né violazioni amministrative alla L.R.T. 16.08.2001 n. 39 "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate", nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento;
 - g) essere in possesso di certificazione medica attestante la sana e robusta costituzione.
5. Il controllo sulle dichiarazioni rese, in sede di autocertificazione, è effettuato a campione e d'ufficio dal Corpo di Polizia Provinciale

Art. 3

MODALITÀ PER L'ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.V deve essere avanzata alla Provincia di Lucca da una Associazione che ne abbia titolo ai sensi dell'art. 27 comma 1 lett. B della L. 11.02.1992 n. 157 e successive modifiche e integrazioni.
2. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.I. deve essere avanzata alla Provincia di Lucca da una Associazione che ne abbia titolo ai sensi dell'art. 20 della L.R.T. 03.01.2005 n. 7 e successive modifiche e integrazioni.
3. La richiesta in carta legale, o in carta semplice se si tratta di O.N.L.U.S., redatta sulla base di apposito modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale, deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Associazione richiedente e, per accettazione, dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento.

4. Qualora per qualsiasi motivo si determini la cessazione della affiliazione della G.G.V. all'Associazione richiedente, cesserà contemporaneamente la validità del riconoscimento. L'Associazione richiedente sottoscrive l'impegno a comunicare alla Polizia Provinciale il venir meno dell'affiliazione della G.G.V. tempestivamente e comunque non oltre 1 mese dalla cessazione.
5. Alla richiesta devono essere allegate:
 - a) un'attestazione nella quale sotto la propria responsabilità il soggetto per cui si chiede il riconoscimento dichiara di possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) f), del precedente articolo 2 comma 4;
 - b) n.2 foto formato tessera, a colori, a capo scoperto;
 - c) certificazione medica di cui all'art.2 comma 4 lett. g);
 - d) marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente al momento di presentazione della domanda, fatte salve le esenzioni previste per legge.

Art. 4

TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda.
2. Il procedimento di rilascio del riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito di giorni 90, decorrenti dall'inizio del procedimento stesso.
3. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ne dà comunicazione al richiedente indicando le cause di irregolarità e/o di incompletezza. Si applica la L. 07.08.1990 n. 241 e le altre leggi in materia avendo riferimento al termine per la conclusione del procedimento.
4. In caso di eccessivi ritardi da parte dell'Amministrazione interpellata, o di omessa trasmissione del parere o per mancata rappresentazione di ulteriori esigenze istruttorie, gli uffici della Provincia hanno facoltà di dar luogo agli adempimenti procedurali di competenza e all'adozione dell'atto finale indipendentemente dall'acquisizione del parere o della determinazione come previsto dall'art. 16 comma 2 della L. 07.08.1990 N. 241.

Art. 5

VALIDITÀ TEMPORALE DEL RICONOSCIMENTO E TESSERA

1. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. ha validità di cinque anni dalla data del rilascio. A seguito di intervenute nuove disposizioni inerenti il riconoscimento della qualifica di G.G.V., la Provincia di Lucca si riserva di richiedere ai soggetti titolari del decreto l'adeguamento previsto anche prima della scadenza fissata dei cinque anni.
2. Alle GG.GG.VV. viene rilasciata una tessera di riconoscimento contenente: -il numero di iscrizione al registro delle GG.GG.VV. tenuto presso il Corpo di Polizia Provinciale; -l'indicazione dell'Associazione di appartenenza; -il periodo di validità; -gli estremi dell'atto amministrativo di rilascio; -i dati anagrafici; la fotografia.
3. Il documento di riconoscimento giunto a scadenza deve essere riconsegnato al Corpo di Polizia Provinciale entro 15 giorni. In caso di istanza di rinnovo della qualifica di G.G.V., la riconsegna del documento scaduto avviene all'atto del ritiro del nuovo documento.
4. In caso di sospensione o revoca della qualifica di G.G.V. la tessera di riconoscimento dovrà essere riconsegnata al Corpo di Polizia Provinciale entro

cinque giorni dalla data di ricevimento dell'atto di sospensione o revoca. Il soggetto che intenderà rinunciare al riconoscimento della qualifica di G.G.V. dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia di Lucca allegando la tessera di riconoscimento precedentemente rilasciata.

5. In caso di cessazione della G.G.V. dall'affiliazione all'Associazione che ne ha richiesto il riconoscimento (evento determinante la condizione di cui all'art. 3 comma 4 del presente regolamento), il soggetto ha l'obbligo di darne comunicazione e provvedere alla riconsegna della tessera di riconoscimento al Corpo di Polizia Provinciale entro cinque giorni dalla cessazione dell'affiliazione.
6. Successivamente alla prima nomina la G.G.V. deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco del Comune di residenza. Il Comune trasmette la documentazione attestante tale giuramento al Corpo di Polizia Provinciale per l'inserimento dello stesso nel fascicolo personale.
7. L'associazione di appartenenza è tenuta a garantire la copertura assicurativa della G.G.V. prevista per legge contro gli infortuni e le malattie, e di responsabilità civile verso i terzi, durante l'espletamento delle attività. All'atto del ritiro della tessera la G.G.V. nominata dovrà esibire alla Polizia Provinciale la certificazione attestante la copertura assicurativa di cui al precedente capoverso. I successivi rinnovi della polizza saranno trasmessi alla Polizia Provinciale per via telematica o esibiti in originale.
8. Il mancato inoltro del rinnovo della polizza costituisce causa automatica di sospensione dal servizio di G.G.V., senza necessità di assunzione di apposito provvedimento.
9. La mancata partecipazione ad iniziative formative organizzate dalla Provincia ai sensi del successivo art. 14 comporterà sospensione della qualifica di G.G.V. fino all'effettivo completamento dell'obbligo di formazione.

Art. 6

RINNOVI SUCCESSIVI DEL RICONOSCIMENTO

1. L'associazione che ha già richiesto ed ottenuto il riconoscimento della qualifica di G.G.V. per un suo affiliato, ai fini del rinnovo, è tenuta a far pervenire al Corpo di Polizia Provinciale almeno 90 giorni prima della scadenza del titolo, la domanda di rinnovo con le modalità descritte agli artt. 2 e 3.

Art. 7

SOSPENSIONE E REVOCA DEL RICONOSCIMENTO

1. La perdita temporanea anche solo di uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione della qualifica di G.G.V.
2. La perdita definitiva anche solo di uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica di G.G.V.
3. Nel caso in cui sia ipotizzata una falsità delle dichiarazioni rese successivamente al riconoscimento a carico del soggetto sarà attivato un procedimento penale dinanzi all'autorità Giudiziaria, per il reato di cui all'art. 495 del C.P. salvo se altri.
4. E' inoltre prevista a carico della G.G.V.:
 - a) in caso di violazione delle disposizioni di cui al successivo art. 8, una sospensione della qualifica per un periodo di 3 mesi;
 - b) in caso di violazione delle disposizioni di cui al successivo art. 9, una sospensione della qualifica per un periodo di 6 mesi;

- c) al verificarsi dei casi previsti dal comma 2, la revoca immediata della qualifica;
 - d) in caso di mancata riconsegna della tessera nei casi previsti al precedente art. 5, laddove successivamente l'interessato chieda nuovamente il riconoscimento della qualifica, lo stesso viene rilasciato dopo un periodo di sospensione di mesi 6 a far data dalla nuova richiesta.
5. A seguito della rilevazione diretta o segnalazione da parte di cittadini di comportamenti per cui è prevista una sanzione ai sensi del comma precedente, la Polizia Provinciale notifica all'interessato una comunicazione di:
- a) avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241;
 - b) convocazione per audizione in contraddittorio dell'interessato;
 - c) sospensione temporanea del riconoscimento fino alla data di conclusione del procedimento sanzionatorio avviato.
6. Il dirigente competente adotta entro 30 giorni dalla data di audizione in contraddittorio dell'interessato un provvedimento con cui commina una delle sanzioni previste al precedente comma 4 oppure da atto dell'inesistenza dei presupposti per l'applicazione di dette sanzioni.
7. Il provvedimento di sospensione (comma 1) o revoca (comma 2) della qualifica di G.G.V., la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio (comma 5) ed il provvedimento conclusivo dello stesso (comma 6) vengono tempestivamente notificati all'interessato, al responsabile dell'Associazione di appartenenza e alle eventuali altre autorità competenti.

TITOLO II

DOVERI E NORME DI COMPORTAMENTO. CONTROLLI

ART 8

NORME DI COMPORTAMENTO CON L'UTENZA

1. Il servizio di vigilanza deve essere svolto senza armi, anche se regolarmente autorizzate da altre autorità, e senza mezzi di coercizione di qualsiasi genere. Fanno eccezione le attività previste all'art. 37 L.R.T. 12.01.1994 n. 3 e della vigente normativa sul controllo della fauna selvatica.
2. Le GG.GG.VV. durante l'espletamento del servizio coordinato di vigilanza devono indossare la divisa dell'Associazione di appartenenza sulla quale devono essere ben visibili il nome e/o il logo distintivo dell'Associazione di appartenenza.
3. Le divise e i segni distintivi utilizzati devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con uniformi e segni distintivi della polizia provinciale o di altre forze di polizia, così come previsto dalla L.R.T. 19.02.2020, n. 11 .
4. Le GG.GG.VV. devono:
 - a) prestare servizio in coppia, eventuali servizi singoli verranno preventivamente autorizzati dalla Polizia Provinciale. Sono fatti salvi i servizi singoli effettuati in qualità di "agente responsabile" per interventi di controllo fauna;
 - b) rivolgersi all'utenza durante i servizi qualificandosi con chiarezza e, qualora venga richiesto, esibendo il tesserino di riconoscimento;
 - c) effettuare gli accertamenti, le contestazioni ed ogni altra attività prevista nel rispetto della legge e compilare in modo corretto e completo i rapporti di servizio e ogni altro atto necessario;

5. Le GG.GG.VV., durante l'espletamento del servizio su materie indicate nell'atto di nomina, rivestono la qualità di pubblici ufficiali e possono compiere tutti gli atti di accertamento previsti dall'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689, redigendo i conseguenti verbali per le violazioni alla normativa che regola l'attività venatoria e/o la pesca nelle acque interne accertate nel territorio della Provincia di Lucca.
6. Nel caso in cui le GG.GG.VV. durante l'espletamento del servizio abbiano notizia di fatti di rilevanza penale sono tenute a procedere ai sensi dell'art. 331 del C.P.P.. Quando la denuncia di reato è presentata direttamente al Pubblico Ministero o ad Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente a Comando diverso dal soggetto coordinatore, le GG.GG.VV. sono tenute comunque a darne tempestiva notizia alla Polizia Provinciale.

Art. 9

DIVIETI

1. Le GG.GG.VV.VV., il giorno di espletamento del servizio, devono astenersi dall'esercizio di caccia nei luoghi di vigilanza per l'intera giornata.
2. Le GG.GG.VV.II., il giorno di espletamento del servizio, devono astenersi dall'attività piscatoria nei luoghi di vigilanza per l'intera giornata.
3. E' comunque fatto obbligo a tutte le GG.GG.VV, durante il loro servizio coordinato, di non effettuare altre attività che non siano la vigilanza o operazioni di contenimento e/o controllo fauna.
4. Alle GG.GG.VV. è fatto divieto di richiedere o accettare compensi di qualsiasi natura per l'attività di vigilanza svolta, ad eccezione di quanto eventualmente previsto da convenzioni e comunque esclusivamente a titolo di rimborso delle spese sostenute.
5. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 251 del R.D. 06.05.1940 n. 635 è fatto divieto di esercitare attività di vigilanza all'interno di strutture faunistiche private o di aziende da parte di GG.GG.VV. che risultino concessionari o comunque ricoprano incarichi di responsabilità nella gestione delle stesse.
6. E' vietato divulgare notizie inerenti il servizio, le pratiche, i procedimenti e i compiti svolti o assegnati, nonché le generalità e i dati relativi a persone di cui si è venuti a conoscenza nell'espletamento del servizio.
7. Ogni G.G.V. è sempre e comunque personalmente responsabile dell'attività svolta.

ART. 10

CONTROLLI

1. Nell'ambito dell'attività di coordinamento la Polizia Provinciale esercita il controllo sulla legittimità e correttezza del servizio svolto dalle GG.GG.VV..
2. Ogni comportamento ritenuto non conforme ai doveri e agli obblighi delle Guardie Giurate Volontarie sarà tempestivamente comunicato al Dirigente per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca.
3. Sulla base dei rapporti di servizio di cui al comma precedente, il Dirigente convoca la G.G.V. e l'Associazione di appartenenza, per discutere in contraddittorio le problematiche rilevate. Laddove le stesse non possano essere risolte, o in caso di reiterati comportamenti scorretti, anche di diversa natura, il Dirigente provvederà alla sospensione o alla revoca motivata del decreto di riconoscimento della qualifica di G.G.V.

TITOLO III

COORDINAMENTO DELLE GG.GG.VV.

ART. 11

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

1. La Provincia, tramite la Polizia Provinciale, coordina l'attività delle GG.GG.VV..
2. A tal fine, la Polizia Provinciale elabora procedure organizzative volte in particolare a regolamentare le modalità di trasmissione da parte delle GG.GG.VV. della comunicazione di prenotazione del servizio e della relazione di servizio, nonché quelle di inoltro simultaneo di comunicazioni da parte della Provincia a tutte le GG.GG.VV. coordinate.
3. Tali procedure, che saranno adattate nel tempo all'evoluzione tecnologica e normativa, sono vincolanti sia per le GG.GG.VV. così come per le Associazioni di appartenenza.
4. Alle Associazioni è ammesso l'impiego delle GG.GG.VV. loro affiliate per attività proprie che siano consentite dalla qualifica di G.G.V. e sotto il coordinamento della Polizia Provinciale.

Art. 12

Servizio di vigilanza volontaria

1. Le GG.GG.VV. sono tenute ad effettuare comunicazione preventiva di prenotazione del servizio, che dovrà indicare: - il giorno del servizio; - l'orario di inizio e l'orario presunto di fine servizio; - comune o comuni e località interessati dal servizio; - la tipologia del servizio.
2. Per ogni servizio svolto, le GG.GG.VV. sono tenute a redigere e trasmettere alla Provincia di Lucca la relazione del servizio effettuato, che dovrà contenere: -nominativi GG.GG.VV. ; -data e orario di svolgimento; comune o comuni e località; tipologia del servizio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Fauna selvatica - Formazione, informazione e contenimento.

1. La Provincia di Lucca, per il tramite della Polizia Provinciale, promuove, anche mediante l'erogazione di rimborsi spese erogabili alle associazioni di appartenenza, la collaborazione con le Guardie Giurate Volontarie per la realizzazione di azioni finalizzate al favorire la convivenza della cittadinanza con la fauna selvatica presente sul territorio.
2. Tali iniziative, previste nel piano esecutivo di gestione o in altri atti di programmazione della Provincia, possono consistere in:
 - a) interventi di educazione civica nelle scuole finalizzati a diffondere una corretta cultura del rapporto con la fauna selvatica;
 - b) interventi informativi, formativi e di supporto a cittadini che lamentino difficoltà o problemi nella relazione con la fauna selvatica;

- c) supporto agli interventi di contenimento della fauna selvatica attuati direttamente della Polizia Provinciale sulla base della normativa vigente;
 - d) incentivazione dei controlli in aree non vocate alla caccia, ove siano stati segnalati problemi connessi alla presenza di fauna selvatica.
3. Le erogazioni di cui al precedente comma 1 risulteranno subordinate alla dichiarazione, resa da parte dell'associazione interessata, che la stessa non riceva rimborsi spese da parte di altri soggetti, pubblici o privati, per i medesimi servizi.

ART 14

PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI

1. Nell'ambito delle attività di transizione al digitale, la Provincia potrà individuare modalità telematiche di svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, tra cui in particolare di prenotazione dei servizi, presentazione delle relazioni di servizio, rilascio ed aggiornamento delle tessere identificative.
2. Le GG.GG.VV. saranno tenute ad utilizzare le modalità che saranno individuate ed i software che saranno forniti ai fini di cui al comma precedente. Saranno altresì tenute a partecipare alle iniziative formative organizzate dalla Provincia per l'utilizzo di tali software.
3. Successivamente all'avvenuta attivazione delle modalità telematiche di cui ai commi precedenti, ogni attività (prenotazione, invio relazione, utilizzo tessera ecc.) effettuata con diversa modalità sarà ritenuta come non effettuata e/o illegittimamente effettuata.

ART 15

DISPOSIZIONI APPLICABILI E RINVIO AD ALTRE NORMATIVE

1. L'espletamento del servizio da parte delle GG.GG.VV. Non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della L. 11.08.1991 n. 266.
2. Ai fini di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, della normativa in materia di trattamento dei dati personali, e di ogni altra normativa vigente che prevede obblighi datoriali o di coordinamento, le GG.GG.VV. sono funzionalmente dipendenti dall'Associazione di appartenenza.
3. La Provincia di Lucca è pertanto esente da qualsiasi obbligo (responsabilità) per eventuali infortuni patiti dalle GG.GG.VV. e degli eventuali danni causati a terzi durante lo svolgimento del loro servizio.

Art. 16

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.
2. E' fatta salva la validità delle domande di riconoscimento presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la cui istruttoria viene tuttavia completata sulla base di quanto disposto dal presente regolamento. A tal fine vengono disposte d'ufficio le richieste di integrazione eventualmente necessarie.